

Comune di Soave

### Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI PUBBLICI ANCHE ATTREZZATI**

**E DELLE AREE PER LO SGAMBAMENTO CANI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 08.07.2019

**INDICE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture

Art. 4 – Divieti nelle aree di sgambamento cani

Art. 5 - Detenzione dei cani od altri animali nei parchi diversi da quelli destinati al loro sgambamento

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 – Manutenzione parchi gioco

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 9 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale

Art. 10 – Estensione di norme

Art. 11 - Entrata in vigore

ALLEGATO 1: SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento**

1.1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento dell’attività all’interno dei parchi pubblici, attrezzati o non, presenti sul territorio comunale.

1.2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici, oltre al benessere animale in quelli all’uopo destinati.

1.3. Il presente Regolamento, inoltre, detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambamento cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel territorio di aree debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

1.4. Gli altri scopi sono:

• salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;

• salvaguardare il decoro, l’ordine, la pulizia e il rispetto per l’ambiente all’interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;

• coordinare in modo armonioso l’attività ludica, l’attività sociale da svolgere all’interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;

• promuovere l’aggregazione attraverso un’ordinata e pacifica convivenza all’interno degli spazi attrezzati.

**TITOLO II – AREE PARCHI**

**Art. 2 - Ubicazione Parchi**

2.1. I parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Soave, soggetti al presente regolamento sono attualmente individuati in:

* Parco pubblico Baden-Powell, via Cà del Bosco;
* Parco giochi di via dell’Amicizia;
* Parco giochi di via Fontanelle;
* Parco giochi di via Mulini;
* Parco giochi Villaggio Scaligero di via Mons. Aldrighetti con area Camper;
* Parco pubblico di via Buozzi;
* Parco giochi di via M. Solero;
* Parco pubblico di via Manzoni;
* Parco circonvallazione Aldo Moro – Area sgambamento cani;
* Parco di via Colombo – Castelletto;
* Parco pubblico Villaggio Fiori, via **Ungaretti**;
* Parco giochi Giovanni Paolo II, via Salieri;
* Parco pubblico di via Ettore Ruffo;
* Parco giochi Foro Boario;
* Parco pubblico della Rimembranza, Piazza Costituzione;
* Parco giochi Cengelle, via Perazzini;
* Parco pubblico di Piazza Vivaldi;
* Parco pubblico Zanella, via Camuzzoni;
* Parco pubblico di via Libertà, Castelcerino;
* Parco giochi di via dei Tigli, Costeggiola.

L’Amministrazione comunale potrà aggiungere ulteriori parchi pubblici all’elenco di cui sopra.

**TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO**

**Art. 3 - Uso delle strutture**

3.1. È fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano i parchi pubblici di mantenere una condotta decorosa, moralmente corretta e comunque consona all’ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto al successivo articolo 7.

3.2. Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque in generale di età non superiore ad anni 12.

3.3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anti-caduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

3.4. È vietato l’accesso ai parchi pubblici attrezzati:

a) alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell’apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7 o comunque condotti a mano **o utilizzati da disabili**;

b) ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili);

È vietato altresì:

c) fumare e bere bevande alcoliche all’interno del parco giochi;

d) creare punti di bivacco;

e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;

f) è comunque vietato conferire, nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;

g) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

h) campeggiare e/o pernottare;

i) danneggiare piante ed arbusti;

j) asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse se non per scopi scolastici, di attività didattica e/o officinali-curativi, che dovranno, comunque essere espressamente autorizzati dal Comune;

k) salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;

l) imbrattare con scritte od altro giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;

m) collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;

n) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;

o) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;

p) soddisfare bisogni fisiologici;

q**) l’accesso all’interno dei parchi gioco o aree sgambamento cani, ove sia prescritto con apposita cartellonistica, prima delle ore 8.00 a.m. per tutto l’anno, dopo le ore 21.00 nel periodo autunno-invernale e dopo le ore 24.00 nel periodo primaverile-estivo**;

r) svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell’area verde attrezzata a gioco e relax.

3.5. Quanto alle aree per lo sgambamento cani, per motivi di sicurezza, è previsto che:

1. i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo del conduttore;
2. ogni conduttore è responsabile del cane che conduce. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun conduttore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
3. nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati sistemi di sicurezza quali museruola e/o guinzaglio;
4. se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
5. il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
6. i proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, affinché non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
7. l'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa;
8. il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo, non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
9. in tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani;
10. a garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
11. è fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento;
12. ai proprietari/conduttori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree, di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli;
13. tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l’utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.**Art. 4 Divieti nelle aree di sgambamento cani**

4.1. E’ vietato, nelle aree destinate allo sgambamento:

1. l’accesso ai cani non muniti di microchip;
2. l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area;
3. E vietato l'accesso ai cani femmina in calore;
4. E’ vietato l’accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell’elenco di cui all’art.. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009;
5. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
6. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all’art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d’andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

**Art. 5 Detenzione dei cani od altri animali nei parchi diversi da quelli destinati al loro sgambamento**

5.1. Non potranno essere introdotti nei parchi pubblici attrezzati animali pericolosi e/o affetti da patologie contagiose.

5.2. Gli animali devono essere provvisti di museruola e tenuti a guinzaglio.

5.3. È fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali di avere al seguito ed impegnare in caso di necessità mezzi idonei alla raccolta delle deiezioni degli animali, provvedendo tempestivamente alla raccolta delle stesse.

5.4. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

5.5. È facoltà dell’Amministrazione comunale, con apposita Deliberazione di Giunta adeguatamente motivata, vietare l’ingresso ad un parco.

**TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 6 - Manutenzione parchi gioco**

6.1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle aree verdi attrezzate, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all’Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l’Amministrazione stessa e Associazioni o privati.

6.2. Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione. I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

**Art. 7 – Sanzioni In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento**

7.1. L’autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile, nonché i proprietari/conduttori di cani che violino le norme del presente Regolamento, sono obbligati al pagamento della sanzione amministrativa, determinata nel rispetto di quanto stabilito dall’art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689.

7.2. Per particolari fattispecie, individuate nell'allegato 1, la sanzione viene graduata da un minimo ad un massimo come indicato nell'allegato stesso. La medesima, dovrà, inoltre, risarcire i danni al patrimonio pubblico ed alle attrezzature del parco.

7.3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, per quanto attiene all’abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all’interno di ciascun parco.

**Art. 8 - Vigilanza e osservanza del regolamento**

8.1. L’Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, ad installare apposita segnaletica, in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale, per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

8.2. La vigilanza relativa all’ottemperanza e all’applicazione del regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

**Art. 9 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale**

9.1. L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi ed i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

9.2. Al di fuori dell’utilizzo generico dei Parchi Comunali e delle aree verdi attrezzate, come disciplinato dagli articoli precedenti, associazioni o privati potranno richiedere al Comune l’utilizzo dell’area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. che non siano incompatibili o non pregiudichino l'ambiente naturale dei Parchi stessi. In tal caso il Comune concede l’utilizzo del parco o dei giardini articolando, nell’atto di autorizzazione, una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui viene formulata la richiesta.

9.3. L’autorizzazione viene rilasciata dando la precedenza alle associazioni sui privati e, tra le associazioni, a quelle con sede all'interno del Comune di Soave; a parità di requisiti, verrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo dell'Ente. Il provvedimento autorizzatorio verrà rilasciato dal Responsabile dell’Ente e potrà, in ragione dell'attività svolta, essere subordinato al rilascio di apposita cauzione.

9.4. La Giunta comunale potrà proporre, di volta in volta e su specifica richiesta, l’uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento, purché non in contrasto con le finalità del Regolamento.

**Art. 10 - Estensione di norme**

10.1. Qualora l’Amministrazione comunale ripristini, crei o acquisisca nuovi parchi giochi o aree attrezzate a gioco e relax o per lo sgambamento cani, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili.

**Art. 11 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto indicato dallo Statuto.

ALLEGATO 1:

SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI** | **Sanzione minima (Euro)** | **Sanzione massima (Euro)** |
| Accesso al di fuori degli orari prefissati | 25,00 | 500,00 |
| Raccolta di fiori e frutti | 25,00 | 500,00 |
| Rumori molesti, comportamenti irrispettosi o indecorosi | 75,00 | 500,00 |
| Campeggio o bivacco non autorizzato | 100,00 | 500,00 |
| Ritrovi notturni | 100,00 | 500,00 |
| Utilizzo di pattini e skateboard fuori dagli spazi idonei | 25,00 | 500,00 |
| Accesso o transito non autorizzato di veicoli a motore | 100,00 | 500,00 |
| Introduzione di cani o animali non al guinzaglio e/o senza essere muniti di strumenti per la pulizia del suolo dagli escrementi canini | 25,00 | 500,00 |
| Inosservanza dell’obbligo di pulizia del suolo dagli escrementi canini | 250,00 | 500,00 |
| Danneggiamento o imbrattamento di arredi, attrezzature | 150,00 | 500,00 |
| Utilizzo improprio dei giochi e delle attrezzature; utilizzo dei giochi da parte di persone di età superiore a quella indicata sull’attrezzatura o comunque dal regolamento | 30,00 | 500,00 |
| Utilizzo di biciclette | 25,00 | 500,00 |
| Danneggiare piante ed arbusti ed asportare parti di suolo | 40,00 | 500,00 |
| Svolgere attività commerciali o di pubblico Intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune | 50,00 | 500,00 |
| Mancato accompagnamento di bambini inferiori ad anni 6 | 25,00 | 500,00 |
| Accensione di fuochi | 25,00 | 500,00 |
| Violazioni delle norme regolamentari per le aree di sgambamento cani | 25,00 | 500,00 |